

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2478**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

(MATTEOLI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2003**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	6
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	15
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica contigua (ACCOBAMS). L'Accordo è nato in seguito alle raccomandazioni nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn del 1979, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42, ed è volto alla salvaguardia dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell'area atlantica contigua ad ovest dello Stretto di Gibilterra. Le Parti contraenti sono tenute ad adottare in maniera coordinata tutte le misure necessarie per ottenere e mantenere uno stato favorevole di conservazione per i cetacei, anche attraverso la creazione di una rete di aree marine specialmente protette per la protezione dei cetacei e la regolamentazione di attività di pesca. Le misure che le Parti devono adottare sono dettagliate nell'annesso 2 dell'Accordo.

#### *Esame dell'articolato dell'Accordo*

Nel dettaglio, l'articolato dell'Accordo prevede quanto segue:

nell'articolo I sono precisati gli scopi, le definizioni e le interpretazioni:

- definizione territoriale dell'area interessata dall'Accordo;

- norme di tutela degli Accordi relativi alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 e delle giurisdizioni e sovranità nazionali;

- individuazione dei *taxon* tutelati dall'Accordo;

- definizione dei termini utilizzati;

nell'articolo II sono individuati i propositi e le misure di conservazione:

- mantenimento di uno stato favorevole di conservazione dei cetacei;

- deroghe;

- misure di conservazione, ricerca e gestione;

nell'articolo III sono definiti la struttura organizzativa e i compiti della Conferenza delle Parti;

nell'articolo IV è costituito il Segretariato dell'Accordo e ne sono definite le funzioni (raccordo tra le Parti, organizzazione delle attività, applicazione delle decisioni della Conferenza delle Parti);

nell'articolo V sono individuati dei coordinamenti sub-regionali;

nell'articolo VI è individuata la funzione del Bureau dell'Accordo;

nell'articolo VII sono definite le funzioni del Comitato scientifico;

nell'articolo VIII sono puntualizzati gli adempimenti degli Stati Parte, quali l'individuazione di un *National Focal Point* e la preparazione di *report* nazionali;

nell'articolo IX sono definite le contribuzioni al *budget* per l'Accordo;

nell'articolo X si specifica che gli emendamenti sono attuabili durante le sessioni degli incontri delle Parti;

nell'articolo XI si definiscono le influenze dell'Accordo sulla legislazione e sulle Convenzioni internazionali;

nell'articolo XII si definiscono le norme per lo svolgimento delle controversie fra le Parti;

nell'articolo XIII sono fissati gli strumenti per la firma, la ratifica, l'adozione, l'approvazione o l'accesso;

nell'articolo XIV si definiscono i tempi di entrata in vigore dell'Accordo;

nell'articolo XV si stabiliscono le prassi delle eventuali riserve all'Accordo;

nell'articolo XVI sono precisati i tempi della denuncia dell'Accordo;

nell'articolo XVII si specifica che l'Accordo, redatto in cinque lingue, sarà depositato presso il Governo del Principato di Monaco.

Fanno parte integrante dell'Accordo i due annessi (*Annex 1* e *Annex 2*).

L'annesso 1 dell'Accordo indica le specie di cetacei diffuse nel Mediterraneo e nel Mar Nero alle quali si applica l'Accordo medesimo.

L'annesso 2, «Piano di conservazione», contiene, articolata in sei paragrafi, la descrizione delle azioni che le Parti contraenti sono tenute ad adottare per favorire la conservazione dei cetacei, dando priorità a quelle specie o popolazioni identificate dal Comitato scientifico:

- nel paragrafo 1 sono puntualizzate le misure necessarie da introdurre nella legislazione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

- nel paragrafo 2 sono individuati i fattori antropici di interazione con i cetacei e le modalità di valutazione e gestione degli stessi;

- nel paragrafo 3 si invitano le Parti contraenti all'istituzione di speciali aree pro-

tette volte alla protezione degli *habitat* dei cetacei;

- nel paragrafo 4 le Parti vengono sollecitate ad avviare attività di ricerca e monitoraggio volte allo studio dello *status* e del *trend* delle popolazioni, all'individuazione delle rotte di migrazione, delle aree di alimentazione e riproduzione, al fine di eventuali regolamentazioni delle attività umane, ad avviare programmi sistematici di ricerca sui cetacei feriti o spiaggiati per l'individuazione delle cause di tali eventi, con particolare riguardo ai fattori di pressione antropica;

- nel paragrafo 5 sono puntualmente definite le attività volte alla raccolta di informazioni, alla formazione e all'educazione in materia, in concertazione con gli organismi subregionali di settore, con le organizzazioni internazionali competenti, nonché con il Segretariato e il Comitato scientifico dell'Accordo;

- nel paragrafo 6 alle Parti sono indicate le linee guida per l'attivazione di piani di emergenza per la tutela delle popolazioni di cetacei da fenomeni eccezionali quali epizoozie e spiaggiamenti di massa.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica non comporta, allo stato attuale, modifiche alle normative vigenti, fermi restando i principi ispiratori previsti dall'annesso 2 (Piano di conservazione) dell'Accordo in questione in ordine all'eventuale assunzione graduale, ove necessario e allorquando concordato, di vincoli più stringenti in materie attualmente disciplinate da norme legislative nazionali.

Inoltre nel contenuto dell'Accordo non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento giuridico interno.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento. destinatari diretti ed indiretti*

L'Amministrazione italiana deputata in via prioritaria all'attuazione dell'Accordo è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto attiene agli elementi dell'impatto, si ritiene che i destinatari diretti siano Amministrazioni centrali, nonché le Amministrazioni regionali e gli enti locali.

B) *Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi*

Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-normativa.

C) *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni*

Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione possa essere fronteggiato dalle amministrazioni senza la necessità di appositi e specifici modelli organizzativi, salvo eventuali azioni di migliore distribuzione delle risorse umane, idonee a rendere più efficace l'attività istituzionale.

D) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti*

Non sono prevedibili nuove strutture amministrative, in quanto le attività previste dall'Accordo ricadono nelle competenze e funzioni già espletate dall'Amministrazione centrale.

E) *Impatto sui destinatari diretti ed indiretti*

L'impatto sui destinatari non produce squilibri, in quanto le misure adottate nell'Accordo, essendo volte alla tutela a lungo termine dei cetacei, producono effetti positivi sulla qualità ambientale della matrice mare.

## RELAZIONE TECNICA

1. *Quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento*

L'attuazione dell'Accordo comporta le seguenti implicazioni finanziarie.

1. Adempimenti che derivano dall'applicazione delle disposizioni previste dall'Accordo:

- contributi per il funzionamento del Segretariato;
- fondo volontario supplementare per aumentare i fondi per la ricerca, la formazione e i progetti per la conservazione dei cetacei;
- spese di partecipazione di due rappresentanti italiani alle riunioni delle Parti contraenti, del Comitato scientifico, del *Bureau*, ed altre.

In particolare:

*Contributi Segretario*

Anno 2003	euro	32.530,00
-----------	------	-----------

*Fondo volontario*

Annuo	»	10.000,00
-------	---	-----------

*Partecipazione organi dell'Accordo*

## 2 Funzionari

10 missioni a testa di 2 giornate cadauna

pernottamento (euro 150 al giorno)	»	6.000,00
------------------------------------	---	----------

diaria giornaliera (dollari USA 250 al cambio di euro 1,15 = euro 287,5)	»	11.500,00
--	---	-----------

biglietto aereo andata-ritorno (euro 1.750,00)	»	35.000,00
--	---	-----------

Totale oneri annui	euro	95.030,00
--------------------	------	-----------

Nella prima riunione delle Parti, tenutasi nel marzo 2002, è stata approvata una tabella di contributi ordinari che assegna all'Italia, una volta ratificato l'Accordo, euro 32.530 per il 2003, euro 35.478 per il 2004, euro 45.096 per il 2005, in ragione dei coefficienti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nonché sono stati definiti i criteri per i contributi volontari. Pertanto la somma di euro 10.000 prevista come fondo

volontario (articolo IX, comma 4), è stata calcolata sulla base di analogie con altri Accordi, ed è coerente con le somme indicate nei documenti stessi.

Occorre precisare che la partecipazione italiana, come quella di qualsiasi altro Stato Parte, ai *working groups* del Comitato Scientifico di ACCOBAMS (articolo VII, paragrafo 4, dell'Accordo), non comporta ulteriori oneri finanziari: tali spese verranno, così si evince dal testo dell'Accordo, essere coperte dal Segretariato mediante l'utilizzo dei contributi ordinari.

## 2. Adempimenti che derivano dall'adesione dell'Accordo:

In particolare:

### ATTIVITÀ DI RICERCA PREVISTE

#### 1. *Organizzazione dei sistemi di raccolta dati ed elaborazione delle informazioni, finalizzata all'adempimento degli impegni dell'Accordo, anche al fine di rendere possibile lo scambio e la concertazione internazionale*

– Sottoprogetto 1.a. banca dati per raccolta ed elaborazione informazioni nazionali.

La banca dati è finalizzata alla conoscenza della mortalità derivante da attività antropiche dei cetacei – *by catch*, collisioni, inquinamento acustico e chimico –, articolata sul fenomeno dei cetacei spiaggiati.

I costi della banca dati sono suddivisi in: 1) costi per l'allestimento; 2) costi per il mantenimento della banca dati; 3) costi per l'acquisizione dei dati relativi alla conoscenza delle cause di mortalità del fenomeno degli spiaggiamenti:

Le spese previste sono:

#### 1. *Allestimento banca dati presso il SIDIMAR*

Allestimento informatico e integrazione del formato relativo ai dati provenienti dagli animali spiaggiati nella banca dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, SIDIMAR.

Remunerazione di un esperto informatico-programmista per l'ampliamento del formato informatico già esistente: costo stimato	euro	40.000,00
---	------	-----------

#### 2. *Manutenzione della banca dati (costo annuo stimato)*

Attività di formazione e assegnazione di una borsa di studio per l'immissione dei dati riguardanti i cetacei spiaggiati e l'elaborazione dei dati per la produzione di un resoconto tecnico annuale (circa 200 esemplari spiaggiati)	»	15.000,00
--	---	-----------



Remunerazione di n.2 tecnici specialistici (biologo e veterinario) per l'interpretazione ed elaborazione dei dati raccolti e per la produzione di un resoconto tecnico-scientifico annuale	euro	5.000
--	------	-------

3. *Acquisizione di dati necessari per la banca dati sui cetacei spiaggiati (costo annuo stimato)*

Considerato che solo circa il 50 per cento degli esemplari spiaggiati è generalmente in uno stato di decomposizione tale da poter essere sottoposto a un esame necroscopico completo ed esaustivo, si calcola il costo degli interventi necroscopici su una media annua di 100 esemplari.

Costo intervento di 1 biologo per identificazione esemplari e raccolta dati generale (scheda A, incluso informazioni morfometriche) = 100 euro x 200 esemplari	euro	20.000,00
Costo trasporto della carcassa (in frigo congelato) presso una sala autoptica da identificare = 150 euro x 100 esemplari	»	15.000,00
Costo autopsia macroscopica e esame istologico organi = 250 euro/esemplare x 100 esemplari (dati di Scheda B)	»	25.000,00
Noleggio sala autoptica	»	12.500,00
Corso di formazione professionale e aggiornamento permanente di operatori per i progetti di recupero di cetacei spiaggiati (biologi per raccolta dati Scheda A)		
Compenso docenti e materiale di consumo	»	2.500,00
Rimborso spese partecipanti 100 euro x 50 persone	»	5.000,00
Spese di segreteria	»	250,00
Corso di formazione professionale e aggiornamento permanente di operatori per i progetti di recupero e analisi di cetacei spiaggiati (veterinari per raccolta dati Scheda B)		
Compenso docenti e materiale di consumo	»	5.000,00
Rimborso spese partecipanti 100 euro x 30 persone	»	3.000,00
Spese di segreteria	»	250,00
		<hr/>
Totale sottoprogetto	euro	148.500,00
		<hr/> <hr/>

– Sottoprogetto 1.b. banca tessuti di campioni biologici provenienti da cetacei spiaggiati (finalizzato alla conoscenza delle popolazioni anche attraverso l'analisi genetica).

*Spese annue stimate:*

Compenso per tecnico-responsabile banca tessuti	euro	25.000,00
Spese di trasporto campioni dalle sedi di necropsia = 100 euro x 100	»	10.000,00
		<hr/>
Totale	euro	35.000,00
		<hr/> <hr/>

*Spese di acquisto per attrezzature:*

n. 2 congelatori	euro	5.000,00
n. 1 criostato	»	8.000,00
n. 1 microtomo	»	3.000,00
n. 1 gruppo elettrogeno	»	1.500,00
n. 1 computer	»	1.000,00
		<hr/>
Totale allestimento	euro	18.000,00
		<hr/>
Totale spese	euro	53.000,00
		<hr/> <hr/>

– Sottoprogetto 2.a. Valutazione della presenza, distribuzione e stato di conservazione del tursiope nella fascia costiera nazionale.

Il progetto è finalizzato alla valutazione del grado di differenziazione e unicità genetica di tale specie, al monitoraggio dell'abbondanza relativa e della distribuzione delle specie, l'attuale stato di salute e le cause che possono averne determinato il declino, particolarmente nelle zone dove i segnali di degrado sono più forti, e alla valutazione della dinamica, dell'abbondanza e della distribuzione delle popolazioni in un contesto temporale (per esempio stima di eventuali decrementi o incrementi nel corso degli anni) e ambientale (per esempio valutazione dei possibili motivi che determinano modificazioni nel numero e nella distribuzione degli animali).

Tale attività sarà articolata in:

- campagne in mare (4 mensili per ogni osservatore, per 12 mesi);
- strumenti per l'organizzazione e formazione del personale addetto (20 osservatori);
- realizzazione di mappe di distribuzione del tursiope.

*Spese annue stimate:*

Articolazione campagne:

Acquisto materiali per 20 osservatori	euro	50.000,00
---------------------------------------	------	-----------

Rimborsi spese e gettoni di presenza per 20 osservatori	»	48.000,00
---	---	-----------

*Articolazione strumenti di formazione ed organizzazione del personale:*

Formazione degli osservatori	euro	20.000,00
------------------------------	------	-----------

Elaborazione dei risultati e realizzazione di mappe di distribuzione del tursiopo (in formato elettronico)	»	5.000,00
--	---	----------

Totale	euro	123.000,00
--------	------	------------

– Sottoprogetto 2.b. Valutazione della presenza, distribuzione e stato di conservazione dei cetacei nelle aree marine protette nazionali e acque circostanti.

Il progetto è finalizzato alla valutazione del grado di differenziazione e unicità genetica di tale specie, al monitoraggio dell'abbondanza relativa e della distribuzione delle specie, il loro attuale stato di salute, e le cause che possono averne determinato il declino, particolarmente nelle zone dove i segnali di degrado sono più forti, e alla valutazione della dinamica, dell'abbondanza e della distribuzione delle popolazioni in un contesto temporale (per esempio stima di eventuali decrementi o incrementi nel corso degli anni) e ambientale (per esempio valutazione dei possibili motivi che determinano modificazioni nel numero e nella distribuzione degli animali). Aree di particolare interesse cetologico: Isola di Ventotene, Isola dell'Asinara, Capo Carbonara, Isola della Maddalena, Capo Campanella, Isole Egadi e santuario del Mar Ligure.

Tale attività sarà articolata in:

- campagne in mare;
- strumenti per l'organizzazione e formazione del personale addetto.

*Spese annue stimate:*

*Articolazione campagne:*

Acquisto materiali	euro	50.000,00
--------------------	------	-----------

Rimborsi spese	»	10.000,00
----------------	---	-----------

*Articolazione strumenti di formazione ed organizzazione del personale:*

Formazione degli operatori della area marina protetta (AMP)	euro	15.000,00
---	------	-----------

Assegnazione di una borsa di studio	»	15.000,00
-------------------------------------	---	-----------

Totale	euro	90.000,00
--------	------	-----------

Occorre precisare che gli oneri finanziari per le attività di cooperazione previste all'annesso 2, paragrafo 5, sono coperti dalle previsioni di spesa relative al sottoprogetto 1.a, punti 2 e 3, al sottoprogetto 2.a fase «formazione degli osservatori», al sottoprogetto 2.b fase «formazione degli operatori». Appare evidente che tali previsioni riguardano parzialmente sia nel tempo che nei campi di applicazione quanto previsto dall'Annex 2, ma al momento della redazione di tale scheda tecnica non era possibile ipotizzare altro, in coerenza con i progetti indicati che, tra l'altro, sono in linea con le priorità che sono state indicate nella Conferenza suddetta.

## RIEPILOGO ONERI:

Oneri da disposizioni	euro	95.030,00
Oneri da adesione	»	414.500,00
		<hr/>
Totale	euro	509.530,00
		<hr/> <hr/>

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 509.530 per l'anno 2003, di euro 512.480 per l'anno 2004 e di euro 522.100 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS  
OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND  
CONTIGUOUS ATLANTIC AREA**

The Parties,

*Recalling* that the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979, encourages international co-operative action to conserve migratory species;

*Recalling* further that the third meeting of the Conference of the Parties to the Convention, held in Geneva in September 1991, urged Range States to collaborate with a view to concluding, under the Convention's auspices, a multilateral agreement for the conservation of small cetaceans of the Mediterranean and Black Seas;

*Recognizing* that cetaceans are an integral part of the marine ecosystem which must be conserved for the benefit of present and future generations, and that their conservation is a common concern;

*Recognizing* the importance of integrating actions to conserve cetaceans with activities related to the socio-economic development of the Parties concerned by this Agreement, including maritime activities such as fishing and the free circulation of vessels in accordance with international law;

*Aware* that the conservation status of cetaceans can be adversely affected by factors such as degradation and disturbance of their habitats, pollution, reduction of food resources, use and abandonment of non-selective fishing gear, and by deliberate and incidental catches;

*Convinced* that the vulnerability of cetaceans to such threats warrants the implementation of specific conservation measures, where they do not already exist, by States or regional economic integration organizations that exercise sovereignty and/or jurisdiction over any part of their range, and by States, flag vessels of which are engaged outside national jurisdictional limits in activities that may affect the conservation of cetaceans;

*Stressing* the need to promote and facilitate co-operation among States, regional economic integration organizations, intergovernmental organizations and the non governmental sector for the conservation of cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea, the waters which interconnect these seas, and the contiguous Atlantic area;

*Convinced* that the conclusion of a multilateral agreement and its implementation through co-ordinated, concerted actions will contribute significantly to the conservation of cetaceans and their habitats in the most efficient manner, and will have ancillary benefits for other species;

*Acknowledging* that, despite past or ongoing scientific research, knowledge of the biology, ecology, and population dynamics of cetaceans is deficient, and that it is necessary to develop co-operation for research and monitoring of these species in order to fully implement conservation measures;

*Acknowledging* further that effective implementation of such an agreement will require that assistance be provided, in a spirit of solidarity, to some Range States for research, training, and monitoring of cetaceans and their habitats, as well as for the establishment or improvement of scientific and administrative institutions;

*Recognizing* the importance of other global and regional instruments of relevance to the conservation of cetaceans, signed by many Parties, such as the International Convention for the Regulation of Whaling, 1946; the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, 1976, its related protocols and the Action Plan for the Conservation of Cetaceans in the Mediterranean Sea adopted under its auspices in 1991; the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979; the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; the Convention on Biological Diversity, 1992; the Convention for the Protection of the Black Sea against Pollution, 1992; and the Global Plan of Action for the Conservation, Management and Utilization of Marine Mammals of the United Nations Environment Programme, adopted in 1984; as well as initiatives of *inter alia* the General Fisheries Council for Mediterranean, the International Commission for Scientific Exploration of the Mediterranean, and the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas,

*Have agreed* as follows:

#### Article I

##### Scope, Definitions and Interpretation

1. a) The geographic scope of this Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement area", is constituted by all the maritime waters of the Black Sea and the Mediterranean and their gulfs and seas, and the internal waters connected to or interconnecting these maritime waters, and of the Atlantic area contiguous to the Mediterranean Sea west of the Straits of Gibraltar. For the purpose of this Agreement:
  - the Black Sea is bounded to the southwest by the line joining Capes Kelaga and Dalyan (Turkey);
  - the Mediterranean Sea is bounded to the east by the southern limits of the Straits of the Dardanelles between the lighthouses of Mehmetcik and Kumkale (Turkey) and to the west by the meridian passing through Cape Spartel lighthouse, at the entrance to the Strait of Gibraltar; and
  - the contiguous Atlantic area west of the Strait of Gibraltar is bounded to the east by the meridian passing through Cape Spartel lighthouse and to the west by the line joining the lighthouses of Cape St. Vicente (Portugal) and Casablanca (Morocco).
- b) Nothing in this Agreement nor any act adopted on the basis of this Agreement shall prejudice the rights and obligations, the present and future claims or legal views of any State relating to the law of the sea or to the Montreux Convention of 20 July 1936 (*Convention concernant le régime des détroits*), in particular the nature and the extent of marine areas, the delimitation of marine areas between States with opposite or adjacent coasts, freedom of navigation on the high seas, the right and the modalities of



passage through straits used for international navigation and the right of innocent passage in territorial seas, as well as the nature and extent of the jurisdiction of the coastal State, the flag State and the port State.

- c) No act or activity undertaken on the basis of this Agreement shall constitute grounds for claiming, contending or disputing any claim to national sovereignty or jurisdiction.
2. This Agreement applies to all cetaceans that have a range which lies entirely or partly within the Agreement area or that accidentally or occasionally frequent the Agreement area, an indicative list of which is contained in Annex 1 to this Agreement.
3. For the purpose of this Agreement:
  - a) "Cetaceans" means animals, including individuals, of those species, subspecies or populations of *Odontoceti* or *Mysticeti*;
  - b) "Convention" means the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979;
  - c) "Secretariat of the Convention" means the body established under Article IX of the Convention;
  - d) "Agreement secretariat" means the body established under Article III, paragraph 7, of this Agreement;
  - e) "Scientific Committee" means the body established under Article III, paragraph 7, of this Agreement;
  - f) "Range" means all areas of water that a cetacean inhabits, stays in temporarily, or crosses at any time on its normal migration route within the Agreement area.
  - g) "Range State" means any State that exercises sovereignty and/or jurisdiction over any part of the range of a cetacean population covered by this Agreement, or a State, flag vessels of which are engaged in activities in the Agreement area which may affect the conservation of cetaceans;
  - h) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States which has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Agreement;
  - i) "Party" means a Range State or a regional economic integration organization for which this Agreement is in force;
  - j) "Subregion", depending on the particular context, means either the region comprising the coastal States of Black Sea or the region comprising the coastal States of the Mediterranean Sea and the contiguous Atlantic area; any reference in the Agreement to the States of a particular subregion shall be taken to mean the States which have any part of their territorial waters within that subregion,

and States, flag vessels of which are engaged in activities which may affect the conservation of cetaceans in that subregion; and

- k) "Habitat" means any area in the range of cetaceans where they are temporarily or permanently resident, in particular, feeding areas, calving or breeding grounds, and migration routes.

In addition, the terms defined in Article I, subparagraphs 1 a) to e), and i) of the Convention shall have the same meaning, *mutatis mutandis*, in this Agreement.

4. This Agreement is an agreement within the meaning of Article IV, paragraph 4, of the Convention.
5. The annexes to this Agreement form an integral part thereof, and any reference to the Agreement includes a reference to its annexes.

## Article II

### Purpose and Conservation Measures

1. Parties shall take co-ordinated measures to achieve and maintain a favourable conservation status for cetaceans. To this end, Parties shall prohibit and take all necessary measures to eliminate, where this is not already done, any deliberate taking of cetaceans and shall co-operate to create and maintain a network of specially protected areas to conserve cetaceans.
2. Any Party may grant an exception to the prohibition set out in the preceding paragraph only in emergency situations as provided for in Annex 2, paragraph 6, or, after having obtained the advice of the Scientific Committee, for the purpose of non-lethal *in situ* research aimed at maintaining a favourable conservation status for cetaceans. The Party concerned shall immediately inform the Bureau and the Scientific Committee, through the Agreement secretariat, of any such exception that has been granted. The Agreement secretariat shall inform all Parties of the exception without delay by the most appropriate means.
3. In addition, Parties shall apply, within the limits of their sovereignty and/or jurisdiction and in accordance with their international obligations, the conservation, research and management measures prescribed in Annex 2 to this Agreement, which shall address the following matters:
  - a) adoption and enforcement of national legislation;
  - b) assessment and management of human-cetacean interactions;
  - c) habitat protection;
  - d) research and monitoring;
  - e) capacity building, collection and dissemination of information, training and

education; and

- f) responses to emergency situations.

Measures concerning fisheries activities shall be applied in all waters under their sovereignty and/or jurisdiction and outside these waters in respect of any vessel under their flag or registered within their territory.

4. In implementing the measures prescribed above, the Parties shall apply the precautionary principle.

### Article III Meeting of the Parties

1. The Meeting of the Parties shall be the decision-making body of this Agreement.
2. The Depositary shall convene, in consultation with the Secretariat of the Convention, a session of the Meeting of the Parties to this Agreement not later than one year after the date of its entry into force. Thereafter, the Agreement secretariat shall convene, in consultation with the Secretariat of the Convention, ordinary sessions of the Meeting of the Parties at intervals of not more than three years, unless the Meeting of the Parties decides otherwise.
3. The Agreement secretariat shall convene an extraordinary session of the Meeting of the Parties on the written request of at least two thirds of the Parties.
4. The United Nations, its Specialized Agencies, the International Atomic Energy Agency, any State not a Party to this Agreement, secretariats of other global and regional conventions or agreements concerned *inter alia* with the conservation of cetaceans, and regional or subregional fisheries management organizations with competence for species found temporarily or permanently resident in the Agreement area may be represented by observers in sessions of the Meeting of the Parties. Any other agency or body technically qualified in the conservation of cetaceans may be represented at sessions of the Meeting of the Parties by observers, unless at least one third of the Parties present object. Once admitted to a session of the Meeting of the Parties, an observer shall continue to be entitled to participate in future sessions unless one third of the Parties object at least thirty days before the start of the session.
5. Only Parties have the right to vote. Each Party shall have one vote. Regional economic integration organizations which are Parties to this Agreement shall exercise, in matters within their competence, their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to the Agreement. A regional economic integration organization shall not exercise its right to vote if its member States exercise theirs and vice versa.
6. All decisions of the Meeting of the Parties shall be adopted by consensus except as otherwise provided in Article X of this Agreement. However, if consensus cannot be achieved in respect of matters covered by the annexes to the Agreement, a decision may be adopted by a two thirds majority of the Parties present and voting. In the event of a vote, any Party may, within one hundred and fifty days, notify the Depositary in writing

of its intention not to apply the said decision.

7. At its first session, the Meeting of the Parties shall:
  - a) adopt its rules of procedure;
  - b) establish an Agreement secretariat to perform the secretariat functions listed in Article IV of this Agreement;
  - c) designate in each subregion, within an existing institution, a Co-ordination unit to facilitate implementation of the measures prescribed in Annex 2 to this Agreement;
  - d) elect a Bureau as provided for in Article VI;
  - e) establish a Scientific Committee, as provided for in Article VII; and
  - f) decide on the format and content of Party reports on the implementation of the Agreement, as provided for in Article VIII.
  
8. At each of its ordinary sessions, the Meeting of the Parties shall:
  - a) review scientific assessments of the conservation status of cetaceans of the Agreement area and the habitats which are important to their survival, as well as the factors which may affect them unfavourably;
  - b) review the progress made and any difficulties encountered in the implementation of this Agreement on the basis of the reports of the Parties and of the Agreement secretariat;
  - c) make recommendations to the Parties as it deems necessary or appropriate and adopt specific actions to improve the effectiveness of this Agreement;
  - d) examine and decide upon any proposals to amend, as may be necessary, this Agreement;
  - e) adopt a budget for the next financial period and decide upon any matters relating to the financial arrangements for this Agreement;
  - f) review the arrangements for the Agreement secretariat, the Co-ordination units and the Scientific Committee;
  - g) adopt a report for communication to the Parties to this Agreement and to the Conference of the Parties of the Convention;
  - h) agree on the provisional time and venue of the next meeting; and
  - i) deal with any other matter relating to implementation of this Agreement.

#### Article IV Agreement Secretariat

1. Subject to the approval of the Conference of the Parties to the Convention, an Agreement secretariat shall be established within the Secretariat of the Convention. If the Secretariat of the Convention is unable, at any time, to provide this function, the Meeting of the Parties shall make alternative arrangements.
2. The functions of the Agreement secretariat shall be:
  - a) to arrange and service the sessions of the Meeting of the Parties;
  - b) to liaise with and facilitate co-operation between Parties and non-Party Range States, and international and national bodies whose activities are directly or indirectly relevant to the conservation of cetaceans in the Agreement area;
  - c) to assist the Parties in the implementation of this Agreement, ensuring coherence between the subregions and with measures adopted pursuant to other international instruments in force;
  - d) to execute decisions addressed to it by the Meeting of the Parties;
  - e) to invite the attention of the Meeting of the Parties to any matter pertaining to this Agreement;
  - f) to provide to each ordinary session of the Meeting of the Parties a report on the work of the Agreement secretariat, the Co-ordination units, the Bureau, and the Scientific Committee, and on the implementation of the Agreement based on information provided by the Parties and other sources;
  - g) to administer the budget for this Agreement;
  - h) to provide information to the general public concerning this Agreement and its objectives; and
  - i) to perform any other function entrusted to it under this Agreement or by the Meeting of the Parties.
3. The Agreement secretariat, in consultation with the Scientific Committee and the Co-ordination units, shall facilitate the preparation of guidelines covering *inter alia*:
  - a) the reduction or elimination, as far as possible and for the purposes of this Agreement, of adverse human-cetacean interactions;
  - b) habitat protection and natural resource management methods as they relate to cetaceans;
  - c) emergency measures; and
  - d) rescue methods.

#### Article V

#### Co-ordination Units

1. The functions of the subregional Co-ordination units shall be:

- a) to facilitate implementation in the respective subregions of the activities provided for in Annex 2 to this Agreement, in accordance with instructions of the Meeting of the Parties;
- b) to collect and evaluate information that will further the objectives and implementation of the Agreement and provide for appropriate dissemination of such information; and
- c) to service meetings of the Scientific Committee and to prepare a report for communication to the Meeting of the Parties through the Agreement secretariat.

The designation of the Co-ordination units and their functions shall be reviewed, as appropriate, at each session of the Meeting of the Parties.

2. Each Co-ordination unit, in consultation with the Scientific Committee and the Agreement secretariat, shall facilitate the preparation of a series of international reviews or publications, to be updated regularly, including:
  - a) reports on the status and trends of populations, as well as gaps in scientific knowledge;
  - b) a subregional directory of important areas for cetaceans; and
  - c) a subregional directory of national authorities, research and rescue centres, scientists and non-governmental organizations concerned with cetaceans.

#### Article VI Bureau

1. The Meeting of the Parties shall elect a Bureau consisting of the Chairperson and Vice-Chairpersons of the Meeting of the Parties, and shall adopt rules of procedure for the Bureau, as proposed by the Agreement secretariat. The Chairperson of the Scientific Committee shall be invited to participate as an observer in the meetings of the Bureau. Whenever necessary, the Agreement secretariat shall provide secretariat services.
2. The Bureau shall:
  - a) provide general policy guidance and operational and financial direction to the Agreement secretariat and the Co-ordination units concerning the implementation and promotion of the Agreement;
  - b) carry out, between sessions of the Meeting of the Parties, such interim activities on its behalf as may be necessary or assigned to it by the Meeting of the Parties; and
  - c) represent the Parties *vis-à-vis* the Government(s) of the host country (or countries) of the Agreement secretariat and the Meeting of the Parties, the Depositary and other international organizations on matters relating to this Agreement and its secretariat.

3. At the request of its Chairperson, the Bureau shall normally meet once per annum at the invitation of the Agreement secretariat, which shall inform all Parties of the date, venue and agenda of such meetings:
4. The Bureau shall provide a report on its activities for each session of the Meeting of the Parties which will be circulated to all Parties in advance of the session by the Agreement secretariat.

#### Article VII Scientific Committee

1. A Scientific Committee, comprising persons qualified as experts in cetacean conservation science, shall be established as an advisory body to the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties will entrust the functions of the Scientific Committee to an existing organization in the Agreement area that assures geographically-balanced representation.
2. Meetings of the Scientific Committee shall be convened by the Agreement secretariat at the request of the Meeting of the Parties.
3. The Scientific Committee shall:
  - a) provide advice to the Meeting of the Parties on scientific and technical matters having a bearing on the implementation of the Agreement, and to individual Parties between sessions, as appropriate, through the Co-ordination unit of the subregion concerned;
  - b) advise on the guidelines as provided for in Article IV, paragraph 3, assess the reviews prepared in accordance with Annex 2 to this Agreement and formulate recommendations to the Meeting of the Parties relating to their development, contents and implementation;
  - c) conduct scientific assessments of the conservation status of cetacean populations;
  - d) advise on the development and co-ordination of international research and monitoring programmes, and make recommendations to the Meeting of the Parties concerning further research to be carried out;
  - e) facilitate the exchange of scientific information and of conservation techniques;
  - f) prepare for each session of the Meeting of the Parties a report of its activities which shall be submitted to the Agreement secretariat not less than one hundred and twenty days before the session of the Meeting of the Parties and circulated forthwith by the Agreement secretariat to all Parties;
  - g) render timely advice on the exceptions of which it has been informed pursuant to

Article II, paragraph 2; and

- h) carry out, as may be necessary, other tasks referred to it by the Meeting of the Parties.
4. The Scientific Committee, in consultation with the Bureau and the respective Co-ordination units, may establish working groups as may be necessary to deal with specific tasks. The Meeting of the Parties shall agree a fixed budget allocation for this purpose.

### Article VIII

#### Communication and Reporting

Each Party shall:

- a) designate a focal point for this Agreement, and shall communicate without delay the focal point's name, address and telecommunication numbers to the Agreement secretariat, for prompt circulation to the other Parties and to the Co-ordination units; and
- b) prepare for each ordinary session of the Meeting of the Parties, beginning with the second session, a report on its implementation of the Agreement with particular reference to the conservation measures and scientific research and monitoring it has undertaken. The format of such reports shall be determined by the first session of the Meeting of the Parties and reviewed as may be necessary at any subsequent session. Each report shall be submitted to the Agreement secretariat not less than one hundred and twenty days before the opening of the session of the Meeting of the Parties for which it has been prepared, and copies shall be circulated forthwith to the other Parties by the Agreement secretariat.

### Article IX

#### Financial Arrangements

1. The scale of contributions to the budget of this Agreement shall be determined by the Meeting of the Parties at its first session. No regional economic integration organization shall be required to contribute more than 2.5 per cent of the administrative costs.
2. Decisions relating to the budget and any changes to the scale of contributions that may be found necessary shall be adopted by the Meeting of the Parties by consensus.
3. The Meeting of the Parties may establish a supplementary conservation fund from voluntary contributions of Parties or from any other source in order to increase the funds available for monitoring, research, training and projects relating to the conservation of cetaceans.
4. Parties are also encouraged to provide technical and financial support on a bilateral or



multilateral basis to assist Range States which are developing countries or countries with economies in transition to implement the provisions of this Agreement.

5. The Agreement secretariat shall undertake periodically a review of potential mechanisms for providing additional resources, including funds and technical assistance, for the implementation of this Agreement, and shall report its findings to the Meeting of the Parties.

#### Article X

##### Amendment of the Agreement

1. This Agreement may be amended at any ordinary or extraordinary session of the Meeting of the Parties.
2. Proposals for amendments to the Agreement may be made by any Party. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Agreement secretariat not less than one hundred and fifty days before the opening of the session. The Agreement secretariat shall transmit copies forthwith to the Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Agreement secretariat not less than sixty days before the opening of the session. The Secretariat shall communicate to the Parties, as soon as possible after the last day for submission of comments, all comments submitted by that day.
3. Any additional annex or any amendment to the Agreement other than an amendment to its annexes shall be adopted by a two thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted it on the thirtieth day after the date on which two thirds of the Parties to the Agreement at the date of the adoption of the additional annex or amendment have deposited their instruments of acceptance with the Depository. For any Party that deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Parties have deposited their instruments of acceptance, the additional annex or amendment shall enter into force on the thirtieth day after the date on which it deposits its instrument of acceptance.
4. Any amendment to an annex to the Agreement shall be adopted by a two thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for all Parties on the one hundred and fiftieth day after the date of its adoption by the Meeting of the Parties, except for Parties that have entered a reservation in accordance with paragraph 5 of this Article.
5. During the period of one hundred and fifty days provided for in paragraph 4 of this Article, any Party may by written notification to the Depository enter a reservation with respect to an amendment to an annex to the Agreement. Such reservation may be withdrawn by written notification to the Depository, and thereupon the amendment shall enter into force for that Party on the thirtieth day after the date of withdrawal of the reservation.

#### Article XI

##### Effect of this Agreement on Legislation and International Conventions

1. The provisions of this Agreement shall not affect the right of any Party to maintain or adopt more stringent measures for the conservation of cetaceans and their habitats, nor the rights or obligations of any Party deriving from any existing treaty, convention or agreement to which it is a party, except where the exercise of those rights and obligations would threaten the conservation of cetaceans.
2. Parties shall implement this Agreement consistently with their rights and obligations arising under the law of the sea.

#### Article XII Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute, or to mediation or conciliation by a third party if this is acceptable to the Parties concerned.
2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may by mutual consent submit the dispute to arbitration or judicial settlement. The Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral or judicial decision.

#### Article XIII Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession

1. This Agreement shall be open for signature by any Range State, whether or not areas under its jurisdiction lie within the Agreement area, or regional economic integration organization, at least one member of which is a Range State, either by:
  - a) signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval;  
or
  - b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. This Agreement shall remain open for signature at Monaco until the date of its entry into force.
3. This Agreement shall be open for accession by any Range State or regional economic integration organization mentioned in paragraph 1, above, on and after the date of entry into force of the Agreement.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

#### Article XIV Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date on which at least seven coastal States of the Agreement area or regional economic integration organizations, comprising at least two from the subregion of the Black Sea and at least five from the subregion of the Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area, have signed without reservation in respect of ratification, acceptance or approval, or have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval in accordance with Article XIII of this Agreement.
2. For any Range State or regional economic integration organization which has:
  - a) signed without reservation in respect of ratification, acceptance, or approval;
  - b) ratified, accepted, or approved; or
  - c) acceded to

this Agreement after the date on which the number of Range States and regional-economic integration organizations necessary to enable entry into force have signed it without reservation or have ratified, accepted or approved it, this Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the signature without reservation, or deposit, by that State or organization, of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### Article XV Reservations

The provisions of this Agreement shall not be subject to general reservations. However, a specific reservation may be entered by any State in respect of a specifically delimited part of its internal waters, on signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or, as the case may be, on the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. Such a reservation may be withdrawn at any time by the State which had entered it by notification in writing to the Depositary; the State concerned shall not be bound by the application of the Agreement to the waters which are the object of the reservation until thirty days after the date on which the reservation has been withdrawn.

#### Article XVI Denunciation

Any Party may denounce this Agreement at any time by written notification to the Depositary. The denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Depositary has received the notification.

#### Article XVII Depositary

1. The original of this Agreement, in the Arabic, English, French, Russian and Spanish

languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Government of the Principality of Monaco, which shall be the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of the Agreement to all States and regional economic integration organizations referred to in Article XIII, paragraph 1. of this Agreement, and to the Agreement secretariat after it has been established.

2. As soon as this Agreement enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
3. The Depositary shall inform all States and regional economic integration organizations that have signed or acceded to the Agreement, and the Agreement secretariat, of:
  - a) any signature;
  - b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
  - c) the date of entry into force of this Agreement and of any additional annex as well as of any amendment to the Agreement or to its annexes;
  - d) any reservation with respect to an additional annex or an amendment to an annex;
  - e) any notification of withdrawal of a reservation; and
  - f) any notification of denunciation of this Agreement.

The Depositary shall transmit to all States and regional economic integration organizations that have signed or acceded to this Agreement, and to the Agreement secretariat, the text of any reservation, any additional annex and any amendment to the Agreement or to its annexes.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

Done at Monaco on the twenty-fourth day of November 1996.

## ANNEX 1

## INDICATIVE LIST OF CETACEANS OF THE BLACK SEA TO WHICH THIS AGREEMENT APPLIES

PHOCOENIDAE  
*Phocoena phocoena* Harbour porpoise

DELPHINIDAE  
*Tursiops truncatus* Bottlenose dolphin  
*Delphinus delphis* Common dolphin

## INDICATIVE LIST OF CETACEANS OF THE MEDITERRANEAN SEA AND THE CONTIGUOUS ATLANTIC AREA TO WHICH THIS AGREEMENT APPLIES

PHOCOENIDAE  
*Phocoena phocoena* Harbour porpoise

DELPHINIDAE  
*Steno bredanensis* Rough-toothed dolphin  
*Grampus griseus* Risso's dolphin  
*Tursiops truncatus* Bottlenose dolphin  
*Stenella coeruleoalba* Striped dolphin  
*Delphinus delphis* Short-beaked common dolphin  
*Pseudorca crassidens* False killer whale  
*Orcinus orca* Killer whale  
*Globicephala melus* Long-finned pilot whale

ZIPHIIDAE  
*Mesoplodon densirostris* Blainville's beaked whale  
*Ziphius cavirostris* Cuvier's beaked whale

PHYSETERIDAE  
*Physeter macrocephalus* Sperm whale

KOGIIDAE  
*Kogia simus* Dwarf sperm whale

BALAEINIDAE  
*Eubalaena glacialis* Northern right whale

BALAELOPTERIDAE  
*Balaenoptera acutorostrata* Minke whale  
*Balaenoptera borealis* Sei whale  
*Balaenoptera physalus* Fin whale  
*Megaptera novaeangliae* Humpback whale

The present Agreement shall also apply to any other cetaceans not already listed in this annex, but which may frequent the Agreement area accidentally or occasionally.

## ANNEX 2 CONSERVATION PLAN

The Parties shall undertake, to the maximum extent of their economic, technical, and scientific capacities, the following measures for the conservation of cetaceans, giving priority to conserving those species or populations identified by the Scientific Committee as having the least favourable conservation status, and to undertaking research in areas or for species for which there is a paucity of data.

### 1. Adoption and enforcement of national legislation

Parties to this Agreement shall adopt the necessary legislative, regulatory or administrative measures to give full protection to cetaceans in waters under their sovereignty and/or jurisdiction and outside these waters in respect of any vessel under their flag or registered within their territory engaged in activities which may affect the conservation of cetaceans. To this end, Parties shall:

- a) develop and implement measures to minimize adverse effects of fisheries on the conservation status of cetaceans. In particular, no vessel shall be allowed to keep on board, or use for fishing, one or more drift nets whose individual or total length is more than 2.5 kilometres;
- b) introduce or amend regulations with a view to preventing fishing gear from being discarded or left adrift at sea, and to require the immediate release of cetaceans caught incidentally in fishing gear in conditions that assure their survival;
- c) require impact assessments to be carried out in order to provide a basis for either allowing or prohibiting the continuation or the future development of activities that may affect cetaceans or their habitat in the Agreement area, including fisheries, offshore exploration and exploitation, nautical sports, tourism and cetacean-watching, as well as establishing the conditions under which such activities may be conducted;
- d) regulate the discharge at sea of, and adopt within the framework of other appropriate legal instruments stricter standards for, pollutants believed to have adverse effects on cetaceans; and
- e) endeavour to strengthen or create national institutions with a view to furthering implementation of the Agreement.

### 2. Assessment and management of human-cetacean interactions

Parties shall, in co-operation with relevant international organizations, collect and analyse data on direct and indirect interactions between humans and cetaceans in relation to *inter alia* fishing, industrial and touristic activities, and land-based and maritime pollution. When necessary, Parties shall take appropriate remedial measures and shall develop guidelines and/or codes of conduct to regulate or manage such

activities.

3. **Habitat protection**

Parties shall endeavour to establish and manage specially protected areas for cetaceans corresponding to the areas which serve as habitats of cetaceans and/or which provide important food resources for them. Such specially protected areas should be established within the framework of the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, 1976, and its relevant protocol, or within the framework of other appropriate instruments.

4. **Research and monitoring**

Parties shall undertake co-ordinated, concerted research on cetaceans and facilitate the development of new techniques to enhance their conservation. Parties shall, in particular:

- a) monitor the status and trends of species covered by this Agreement, especially those in poorly known areas, or species for which little data are available, in order to facilitate the elaboration of conservation measures;
- b) co-operate to determine the migration routes and the breeding and feeding areas of the species covered by the Agreement in order to define areas where human activities may need to be regulated as a consequence;
- c) evaluate the feeding requirements of the species covered by the Agreement and adapt fishing regulations and techniques accordingly;
- d) develop systematic research programmes on dead, stranded, wounded or sick animals to determine the main interactions with human activities and to identify present and potential threats; and
- e) facilitate the development of passive acoustic techniques to monitor cetacean populations.

5. **Capacity building, collection and dissemination of information, training and education**

Taking into account the differing needs and the developmental stages of the Range States, Parties shall give priority to capacity building in order to develop the necessary expertise for the implementation of the Agreement. Parties shall co-operate to develop common tools for the collection and dissemination of information about cetaceans and to organize training courses and education programmes. Such actions shall be conducted in concert at the subregional and Agreement level, supported by the Agreement secretariat, the Co-ordination units and the Scientific Committee and carried out in collaboration with competent international institutions or organizations. The results shall be made available to all Parties. In particular, Parties shall co-operate to:

- a) develop the systems for collecting data on observations, incidental catches,

strandings, epizootics and other phenomena related to cetaceans:

- b) prepare lists of national authorities, research and rescue centres, scientists and non-governmental organizations concerned with cetaceans;
- c) prepare a directory of existing protected or managed areas which could benefit the conservation of cetaceans and of marine areas of potential importance for the conservation of cetaceans;
- d) prepare a directory of national and international legislation concerning cetaceans;
- e) establish, as appropriate, a subregional or regional data bank for the storage of information collected under paragraphs a) to d) above;
- f) prepare a subregional or regional information bulletin on cetacean conservation activities or contribute to an existing publication serving the same purpose;
- g) prepare information, awareness and identification guides for distribution to users of the sea;
- h) prepare, on the basis of regional knowledge, a synthesis of veterinary recommendations for the rescue of cetaceans; and
- i) develop and implement training programmes on conservation techniques, in particular, on observation, release, transport and first aid techniques, and responses to emergency situations.

#### 6. Responses to emergency situations

Parties shall, in co-operation with each other, and whenever possible and necessary, develop and implement emergency measures for cetaceans covered by this Agreement when exceptionally unfavourable or endangering conditions occur. In particular, Parties shall:

- a) prepare, in collaboration with competent bodies, emergency plans to be implemented in case of threats to cetaceans in the Agreement area, such as major pollution events, important strandings or epizootics; and
- b) evaluate capacities necessary for rescue operations for wounded or sick cetaceans; and
- c) prepare a code of conduct governing the function of centres or laboratories involved in this work.

In the event of an emergency situation requiring the adoption of immediate measures to avoid deterioration of the conservation status of one or more cetacean populations, a Party may request the relevant Co-ordination unit to advise the other Parties concerned, with a view to establishing a mechanism to give rapid protection to the population identified as being subject to a particularly adverse threat.



**Final Act**  
**of the Negotiation Meeting**  
**to adopt the**  
**Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea,**  
**Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area**

An intergovernmental meeting was held in Monaco from 19 to 24 November 1996 for the purpose of negotiating and adopting an Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area, an agreement pursuant to Article IV, paragraph 4, of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.

The Meeting was convened by the UNEP/CMS Secretariat, in its capacity as the Secretariat of the Convention, in collaboration with the Government of the Principality of Monaco and the Government of France. The following 17 Range States and one regional economic integration organization were represented:

Albania, Croatia, Cyprus, European Community, France, Georgia, Greece, Israel, Italy, Monaco, Morocco, Portugal, Romania, Spain, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkey, and Ukraine.

The following Range States attended the Meeting as observers:

Bulgaria, Egypt, Libyan Arab Jamahiriya, and Malta.

Representatives of the following intergovernmental and non-governmental organizations also attended the Meeting as observers:

Black Sea Environmental Program, International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea, International Convention for the Regulation of Whaling (International Whaling Commission), Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention), Regional Activity Center for Specially Protected Areas (RAC/SPA);

*Acquario Di Genova, Euronatur, Europe Conservation France, Europe Conservation Italia, Gesellschaft zur Rettung der Delphine, International Marine Reserve in the Western Mediterranean (RIMMO), MEDMARAVIS, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), S.O.S. Grand Bleu, Tethys Research Institute, Whale and Dolphin Conservation Society, World Wide Fund for Nature (WWF).*

The Meeting elected Mr. Patrick van Klaveren (Monaco) as Chairman, and Dr. Victor Karamushka (Ukraine) and Mr. Mohamed Adel Hentati (Tunisia) as Vice-Chairmen. The Secretary-General of the Meeting was Mr. Douglas Hykle (UNEP/CMS Secretariat).

The Meeting established a Credentials Committee with the following membership:

Mme Marie-Christine van Klaveren (Chairperson, Monaco)  
H. E. Dr. Emmanuel Gounaris (Greece)  
Pr. Tullio Scovazzi (Italy)  
Mr Pamfil-Grigore Roman (Romania)

The Meeting adopted by consensus the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area in the Arabic, English, French and Russian languages, appended as the annex to this Final Act. The Meeting accepted with appreciation the offer of the Government of the Principality of Monaco to act as Depositary for the Agreement. The Secretariat of the Convention on Migratory Species and the Government of the Principality of Monaco undertook jointly to examine the possibilities of assuring the functions of an interim secretariat pending entry into force of the Agreement and the establishment of a permanent secretariat, in accordance with Article III, paragraph 7, of the Agreement.

The Meeting took note of the provisions of Resolution 4.4, adopted by the fourth meeting of the Conference of the Parties to CMS (Nairobi, 1994) which, *inter alia*, resolves that Parties to certain Agreements concluded under the Convention should be invited to consolidate secretariat functions in a unit co-located with the Secretariat of the Convention, and that secretariats for individual Agreements should be financed entirely by their Parties.

The Meeting examined favorably the proposal of the International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea to offer its expert group on marine mammals to perform the functions of the Scientific Committee provided for under Article VII of the Agreement and requested the interim secretariat to take the necessary steps to elaborate this offer, subject to formal adoption by the Meeting of the Parties at its first session.

The Meeting recommended that the interim secretariat approach relevant intergovernmental organizations in Black Sea and Mediterranean Sea with a view to facilitating identification of the sub-regional Co-ordination Units envisaged under Article V of the Agreement.

The Meeting expressed a vote of thanks to the Government of the Principality of Monaco for having hosted the negotiation session, and to the Government of France, which provided additional financial support.

Done at Monaco on the twenty-fourth day of November in the year One Thousand Nine Hundred and Ninety-six in a single copy in the Arabic, English, French, and Russian languages, each version being equally authoritative.

IN WITNESS WHEREOF the following Representatives have signed this Final Act.

## ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA

Le Parti,

Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie;

Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con insistenza agli Stati dell'area di ripartizione, di collaborare in vista di concludere, sotto gli auspici della Convenzione, un accordo multilaterale per la conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord ;

Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e che la loro conservazione è una preoccupazione comune;

Riconoscendo l'importanza di integrare le azioni di conservazione per i cetacei con le attività relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti interessate a detto Accordo, ivi comprese attività marittime come la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale,

Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei può essere pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e l'abbandono di congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali;

Convinte che la vulnerabilità dei cetacei rispetto a questi pericoli giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione economica regionale che esercitano una sovranità e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e di Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attività che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei;

Insistendo sulla necessità di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni d'integrazione economica regionali, le organizzazioni inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua ;

Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuirà in modo significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro habitat nel modo più efficace, e che avrà ricadute benefiche su altre specie;

Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche già realizzate o in corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione;

Riconoscendo inoltre che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale Accordo sarà necessario fornire assistenza, in spirito di solidarietà, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro habitat, nonché per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative;

Riconoscendo l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena, 1946; la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, 1976, i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della

vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversità biologica, 1992; e la Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento, 1992; il Piano mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente adottato nel 1982; nonché le iniziative, fra l'altro, del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico.

Hanno convenuto quanto segue

#### Articolo I

##### Portata d'applicazione, Definizioni ed interpretazione

1. a) La portata di applicazione geografica del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo" è costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro mari, dalle acque interne che vi sono collegate o che collegano tali acque marittime, nonché dalla zona Atlantica adiacente al Mediterraneo situata ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente Accordo:

- il mar Nero è limitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);

- il mare Mediterraneo è limitato nella sua parte orientale dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehemtcik e di Kumkale (Turchia) e nella sua parte occidentale dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel all'ingresso dello stretto di Gibilterra; e

- la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello stretto di Gibilterra è delimitata ad Est dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel e ad Ovest dalla linea che collega i fari di Capo San Vicente (Portogallo) e di Casablanca (Marocco).

b) Nessuna disposizione del presente Accordo, né alcun atto adottato sulla base del presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del mare o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 (*Convenzione relativa al regime degli stretti*), in modo particolare la natura e la distesa delle zone marine, la delimitazione delle zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la libertà della navigazione in alto mare, il diritto e le modalità di transito negli stretti che servono per la navigazione internazionale ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.

c) Nessun atto o attività dispiegata in base al presente Accordo potrà costituire una base atta a far valere, appoggiare o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione è situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo o che frequentano la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale, e di cui una lista indicativa figura all'Annesso I al presente Accordo.

3. Ai fini del presente Accordo:

a) "Cetacei" significa animali, ivi compresi individui, specie, sottospecie o popolazioni di *Odontoceti* o di *Mysticeti*;

b) "Convenzione" significa la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979;

- c) "Segretariato della Convenzione" significa l'organo istituito secondo l'Articolo IX della Convenzione;
- d) "Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7 del presente Accordo;
- e) "Comitato scientifico" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7, del presente Accordo;
- f) "Area di ripartizione" significa ogni distesa d'acqua che un cetaceo abita, frequentata temporaneamente o attraversa in un momento qualunque durante il suo normale itinerario di migrazione, entro la zona dell'Accordo;
- g) "Stato dell'area di ripartizione" significa ogni Stato che esercita la sua sovranità e/o giurisdizione in una parte qualsiasi dell'area di ripartizione di una popolazione di cetacei assoggettata al presente Accordo, o di uno Stato le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano, nella zona dell'Accordo, attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei;
- h) "Organizzazione d'integrazione economica regionale" significa una organizzazione costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Accordo;
- i) "Parte" significa uno Stato dell'area di ripartizione o organizzazione d'integrazione economica regionale per le quali questo Accordo è in vigore;
- j) "Sub-regione", a seconda del contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mediterraneo e la zona Atlantica adiacente; ogni riferimento in questo Accordo agli Stati di una particolare sub-regione dovrà significare gli Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali in questa sub-regione e gli Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in questa regione; e
- k) "Habitat" significa ogni zona nell'area di ripartizione dei cetacei dove questi animali risiedono in modo temporaneo o permanente, in particolare le zone dove gli animali allevano, partoriscono e si riproducono, e le vie di migrazione.

Inoltre i termini definiti all'Articolo I, sotto-paragrafi 1 a) ad w) e i) della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel presente Accordo.

4. Il presente Accordo sostituisce un accordo ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo IV della Convenzione.

5. Gli annessi al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento all'Accordo fa altresì riferimento ai suoi annessi.

## Articolo II

### Obiettivi e misure di conservazione

1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando ciò non sia già stato fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei e cooperano per creare e mantenere una rete di aree specialmente protette per conservare i cetacei.

2. Ogni Parte può concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo precedente ma unicamente nelle situazioni di emergenza previste al paragrafo 6 dell'Annesso 2, o dopo aver ottenuto il parere

del Comitato scientifico ai fini della ricerca *in situ* non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. La parte interessata informa immediatamente l'Ufficio ed il Comitato scientifico, tramite il segretariato dell'Accordo, di ogni deroga concessa. Il segretariato dell'Accordo informa senza indugio circa la deroga e nel modo più appropriato tutte le Parti.

3. Inoltre le Parti applicano nei limiti della loro sovranità e/o giurisdizione e in conformità ai loro obblighi internazionali le misure di conservazione, di ricerca e di gestione previste all'Annesso 2 al presente Accordo, inerenti alle seguenti questioni:

- a) adozione e attuazione della legislazione nazionale;
- b) valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei;
- c) protezione degli habitat;
- d) lavori di ricerca e di sorveglianza continua;
- e) potenziamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni, formazione ed istruzione; e
- f) risposta a situazioni di emergenza.

Le misure relative alle attività di pesca saranno applicate all'insieme delle acque sotto la loro sovranità e/o giurisdizione, ed al di fuori di queste acque, per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio.

4. Quando applicano le misure sopra stabilite, le Parti si attengono al principio di precauzione.

### Articolo III

#### Riunione delle Parti

1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.

2. In consultazione con il Segretariato della Convenzione, il depositario convoca una sessione della Riunione delle Parti al presente Accordo non oltre un anno dopo la data della sua entrata in vigore. In seguito, il segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente.

3. Il Segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ogni Stato non parte al presente Accordo, i segretariati di altre convenzioni mondiali e regionali o segretariati di accordi interessati *inter alia* alla conservazione dei cetacei, e le organizzazioni regionali o sub-regionali di gestione della pesca aventi competenza per le specie che frequentano in modo temporaneo o permanente la zona dell'Accordo, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni altra organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata per la conservazione dei cetacei può essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato ammesso ad una sessione della Riunione delle Parti, un osservatore continuerà ad esser ammesso a partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno un terzo delle Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell'inizio della sessione.

5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri

Parti dell'Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non può esercitare il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso, salvo diversa disposizione prevista all'Articolo X del presente Accordo. Tuttavia se il consenso non può essere ottenuto relativamente alle questioni previste dagli annessi all'Accordo, una decisione può essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In caso di voto, ogni Parte può entro centocinquanta giorni, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, far sapere il suo intento di non applicare tale decisione.

7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti:

- a) approva il regolamento interno;
- b) insedia un segretariato dell'Accordo incaricato di assumere le funzioni di segretariato di cui all'articolo IV del presente Accordo;
- c) designa in ciascuna sub-regione, in seno ad una istituzione esistente, un'unità di coordinamento per agevolare l'attuazione delle misure di cui all'Annesso 2 al presente Accordo;
- d) elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all'Articolo VI,
- e) insedia un Comitato scientifico come previsto all'Articolo VII; f) decide la presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti relativi all'attuazione dell'Accordo, come previsti dall'Articolo VIII.

8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:

- a) esamina le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei della zona dell'Accordo e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori suscettibili di nuocere loro;
- b) esamina i progressi compiuti e le eventuali difficoltà incontrate per l'attuazione del presente Accordo, in base ai rapporti delle Parti e del segretariato dell'Accordo;
- c) fa delle raccomandazioni alle Parti, se lo ritiene necessario o appropriato e adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia del presente Accordo;
- d) esamina ogni proposta e prende ogni decisione di emendamento del presente Accordo che ritiene necessaria;
- e) adotta un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e decide di ogni questione relativa alle norme finanziarie del presente Accordo;
- f) esamina le norme relative al segretariato dell'Accordo, alle unità di coordinamento ed al Comitato scientifico;
- g) adotta un rapporto che sarà comunicato alle Parti del presente Accordo, nonché alla Conferenza delle Parti della Convenzione;
- h) determina di comune accordo, la data ed il luogo della prossima riunione a titolo provvisorio;
- i) tratta di ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.

#### Articolo IV

##### Segretariato dell'Accordo

1. Fatta salva l'approvazione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, un segretariato dell'Accordo sarà istituito in seno al Segretariato della Convenzione. Se il Segretariato della

Convenzione non è in grado, in qualsiasi momento, di espletare tali funzioni, la Riunione delle Parti prenderà disposizioni in conseguenza.

2. Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:

- a) organizzare e provvedere alle mansioni di segretariato per le sessioni della Riunione delle Parti;
- b) provvedere ai collegamenti ed agevolare la cooperazione fra gli Stati dell'area di ripartizione, a prescindere se siano o meno Parti dell'Accordo, e gli organi internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente connesse alla conservazione dei cetacei nella zona dell'Accordo;
- c) assistere le Parti nell'applicazione dell'Accordo, garantendo la coerenza fra le sub-regioni e con le disposizioni previste da altri strumenti internazionali in vigore;
- d) eseguire le decisioni che gli sono devolute dalla Riunione delle Parti;
- e) attirare l'attenzione della Riunione delle Parti su ogni questione relativa al presente Accordo;
- f) presentare in ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto sui suoi lavori nonché su quelli delle unità di coordinamento, dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato scientifico e sull'applicazione dell'Accordo, in base alle informazioni fornite dalle Parti e da altre fonti;
- g) gestire il bilancio preventivo del presente Accordo;
- h) fornire informazioni al pubblico in generale sul presente Accordo e sui suoi obiettivi; e
- i) espletare ogni altra funzione che gli è conferita ai sensi del presente Accordo o dalla Riunione delle Parti.

3. Il segretariato dell'Accordo, in consultazione con il Comitato scientifico e con le unità di coordinamento predispone linee direttive, vertenti tra l'altro su:

- a) la riduzione o l'eliminazione, nella misura del possibile ed ai fini del presente Accordo, di interazioni nocive uomo-cetacei;
- b) i metodi di protezione degli habitat e di gestione delle risorse naturali che possono riguardare i cetacei;
- c) misure di emergenza;
- d) metodi di salvataggio.

## Articolo V

### Unità di coordinamento

1. Le funzioni delle unità di coordinamento sub-regionali sono le seguenti:

- a) agevolare l'attuazione, nelle rispettive sub-regioni, delle attività previste all'Annesso 2 al presente Accordo, secondo le istruzioni della Riunione delle Parti;
- b) raccogliere e valutare le informazioni che consentiranno di meglio conseguire gli obiettivi e l'attuazione dell'Accordo, e provvedere ad un'adeguata divulgazione di tali informazioni;
- c) fornire un sostegno amministrativo alle riunioni del Comitato scientifico e predisporre un rapporto destinato alla Riunione delle Parti tramite del segretariato dell'Accordo.

La designazione delle unità di coordinamento e le loro funzioni sono esaminate, ove necessario, in ciascuna sessione della riunione delle Parti.



2. Ciascuna unità di coordinamento, in consultazione con il Comitato scientifico ed il segretariato dell'Accordo, facilita la predisposizione di un insieme di studi o di pubblicazioni internazionali che dovranno essere regolarmente aggiornate, comprendenti:

- a) rapporti sullo stato e l'evoluzione delle popolazioni, nonché sulle lacune nelle conoscenze scientifiche;
- b) un repertorio sub-regionale delle zone rilevanti per i cetacei; e
- c) un repertorio sub-regionale delle autorità nazionali, dei centri di ricerca e di salvataggio, degli esperti scientifici e delle organizzazioni non governative che trattano i cetacei.

#### Articolo VI

##### Ufficio di Presidenza

1. La Riunione delle Parti elegge un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dai VicePresidenti della Riunione delle Parti, e adotta il suo regolamento interno su proposta del segretariato dell'Accordo. Il Presidente del Comitato scientifico è invitato a partecipare come osservatore alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Ogni qualvolta ciò sia necessario, il segretariato dell'Accordo provvede al segretariato.

2. L'ufficio di Presidenza deve:

- a) fornire direttive di politica generale e direttive operative e finanziarie al segretariato dell'Accordo come pure alle unità di coordinamento per l'attuazione e la promozione dell'Accordo;
- b) negli intervalli fra le sessioni della Riunione delle Parti ed a suo nome, portare a termine le attività interinali che possono risultare necessarie o che gli sono affidate dalla Riunione delle Parti; e
- c) rappresentare le Parti presso il Governo (o i Governi) del paese ospite (o dei paesi ospiti) del segretariato dell'Accordo e della Riunione delle Parti, del depositario e di altre organizzazioni internazionali per questioni relative a questo Accordo ed al suo segretariato.

3. Su richiesta del suo Presidente, l'ufficio di Presidenza si riunisce di regola una volta l'anno dietro invito del segretariato dell'Accordo, che informa tutte le Parti della data, del luogo e dell'ordine del giorno di queste riunioni.

4. L'Ufficio di Presidenza fornisce un rapporto sulle sue attività in ciascuna sessione della Riunione delle Parti; questo rapporto è trasmesso dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti prima della sessione.

#### Articolo VII

##### Comitato scientifico

1. Un Comitato scientifico composto da esperti qualificati nella scienza della conservazione dei cetacei, è istituito in quanto organo consultivo della Riunione delle Parti. La Riunione delle Parti affida le funzioni di Comitato scientifico ad una organizzazione già esistente nella zona dell'Accordo, garantendo un'equilibrata rappresentazione geografica.

2. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal segretariato dell'Accordo a domanda della Riunione delle Parti. Il Comitato scientifico deve:

- a) fornire consigli alla Riunione delle Parti relativamente alle questioni scientifiche e tecniche relative all'applicazione dell'Accordo e, secondo i bisogni, individualmente alle

Parti negli intervalli fra le sessioni tramite l'unità di coordinamento della sub-regione interessata;

b) dare il suo parere sulle linee direttive come previsto all'Articolo IV, paragrafo 3, esaminare le valutazioni predisposte nel quadro dell'Annesso 2 al presente Accordo e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti circa il loro sviluppo il loro contenuto, la loro attuazione;

c) esaminare le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione delle popolazioni di cetacei;

d) dare un parere sullo sviluppo ed il coordinamento dei programmi internazionali di ricerca e di sorveglianza continuativa, e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti riguardo a ricerche supplementari da effettuare;

e) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche e di tecniche di conservazione;

f) preparare per ciascuna sessione della riunione delle Parti un rapporto sulle sue attività, rapporto che sarà sottoposto al segretariato dell'Accordo al più tardi centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti e diramato dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti;

g) formulare, il prima possibile, un parere sulle deroghe che gli sono state richieste, secondo l'Articolo II paragrafo 2; e

h) espletare, se del caso, ogni compito che gli sarà affidato dalla Riunione delle Parti.

4. Il Comitato scientifico in consultazione con l'Ufficio di Presidenza e le rispettive unità di coordinamento può istituire, secondo i bisogni, dei sotto-gruppi per trattare questioni particolari. La Riunione delle Parti determina a tal fine un limitato stanziamento budgetario.

#### Articolo VIII

##### Comunicazione ed elaborazione di rapporti

Ciascuna Parte:

a) designa un punto di contatto ai fini del presente Accordo e ne comunica immediatamente il nominativo, l'indirizzo ed i numeri di telecomunicazione al segretariato dell'Accordo che li trasmetterà senza indugio alle altre Parti ed alle unità di coordinamento; e

b) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto sulla sua attuazione dell'Accordo, con riferimento in modo particolare alle misure di conservazione, alla ricerca scientifica ed alla sorveglianza continuativa che essa ha intrapreso. Lo schema di questi rapporti sarà fissato dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduto, se del caso, in ogni successiva sessione. Ogni rapporto è sottoposto al segretariato dell'Accordo almeno centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti per la quale è stato predisposto, ed una copia ne sarà trasmessa senza indugio alle altre Parti dal segretariato dell'Accordo.

#### Articolo IX

##### Disposizioni Finanziarie

1. La tariffa dei contributi al bilancio preventivo del presente Accordo è determinata dalla Riunione delle Parti nella sua prima sessione. Alle organizzazioni d'integrazione economica regionale non può essere richiesto un contributo superiore al 2,5%, per quanto riguarda le spese amministrative.
2. Le decisioni relative al bilancio preventivo, nonché ogni eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.
3. La Riunione delle Parti può istituire un fondo addizionale di conservazione, alimentato dai contributi volontari delle Parti o da ogni altra fonte, allo scopo di incrementare i fondi disponibili per la sorveglianza continua, la ricerca, la formazione ed i progetti relativi alla conservazione dei cetacei.
4. Le Parti sono inoltre incoraggiate a fornire un sostegno tecnico e finanziario su base bilaterale o multilaterale per aiutare gli Stati dell'area di ripartizione che sono paesi in via di sviluppo o la cui economia è in fase di transizione, ad applicare le norme del presente Accordo.
5. Il segretariato dell'Accordo procede periodicamente ad un esame dei potenziali meccanismi destinati a fornire risorse supplementari, in particolare fondi ed assistenza tecnica, per l'attuazione del presente Accordo e presenta le sue conclusioni alla Riunione delle Parti.

#### Articolo X

##### Emendamento all'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti.
2. Ogni Parte può formulare proposte di emendamento all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, è comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette immediatamente una copia alle Parti. Ogni osservazione formulata dalle Parti sul testo è comunicata al segretariato dell'Accordo al più tardi sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Il prima possibile dopo lo scadere di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutte le osservazioni ricevute in tale data.
3. Ogni annesso supplementare o emendamento dell'Accordo, diverso da un emendamento dei suoi annessi, è adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti all'Accordo, alla data di adozione dell'annesso supplementare o dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, tale annesso supplementare o emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato il suo strumento di approvazione.
4. Ogni emendamento ad un annesso all'Accordo è adottato a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, ed entra in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della sua adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato un riserva secondo il paragrafo 5 del presente Articolo.
5. Durante il periodo di centocinquanta giorni previsto al paragrafo 4 del presente Articolo, ogni Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva riguardo all'emendamento di un annesso dell'Accordo. Tale riserva potrà essere ritirata mediante una notifica scritta al depositario ed in tal caso l'emendamento entrerà in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.

## Articolo XI

Incidenze di questo Accordo sulla legislazione  
e le Convenzioni internazionali

1. Le norme del presente accordo non pregiudicano il diritto di ogni Parte di mantenere o di adottare misure più rigorose per la conservazione dei cetacei e dei loro habitat, né i diritti e gli obblighi di ogni Parte derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente di cui è parte, salvo se l'esercizio di questi diritti ed obblighi potrebbe minacciare la conservazione dei cetacei.
2. Le Parti attuano il presente Accordo nel rispetto dei loro diritti ed obblighi in conformità al diritto del mare.

## Articolo XII

## Soluzione delle Controversie

1. Ogni controversia intervenuta fra due o più parti relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Accordo, sarà oggetto di negoziati fra le Parti implicate nella controversia, o di mediazione o di conciliazione da parte di terzi, se ciò è ritenuto accettabile dalle Parti interessate.
2. Se questa controversia non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno per reciproco consenso sottoporre la controversia ad arbitrato o a soluzione giudiziaria. Le Parti che hanno intentato la controversia saranno vincolate della decisione arbitrale o giudiziaria.

## Articolo XIII

## Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato dell' area di ripartizione, a prescindere dal fatto che zone dipendenti dalla giurisdizione di questo Stato facciano o meno parte della zona dell'Accordo, o alle organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui almeno un membro è Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:
  - a) firma senza riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
  - b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo è aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione o di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua entrata in vigore.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

## Articolo XIV

## Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno sette Stati costieri della zona dell'Accordo, o organizzazioni d'integrazione economica

regionali di cui almeno due della sub-regione del mar Nero ed almeno cinque della sub-regione del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente, lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, secondo l'Articolo XIII del presente Accordo.

2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione, o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:

- a) firmerà il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,
- b) lo ratificherà, lo accetterà o lo approverà, oppure
- c) vi aderirà,

dopo la data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e di organizzazioni d'integrazione economica regionale richiesti per la sua entrata in vigore lo avranno firmato senza riserva, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito, da parte di tale Stato o di tale organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

#### Articolo XV

##### Riserve

Le norme del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, una specifica riserva può essere formulata da uno Stato per una parte specificamente delimitata delle sue acque interne, al momento della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, se del caso, sul deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale riserva può essere ritirata in qualsiasi momento dallo Stato che l'ha formulata, mediante una notifica scritta indirizzata al depositario; questo Stato diviene vincolato dall'applicazione dell'Accordo per le acque che sono oggetto della riserva, non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.

#### Articolo XVI

##### Denuncia

Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento l'Accordo mediante una notifica per iscritto indirizzata al depositario. Questa denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

#### Articolo XVII

##### Depositario

1. Il testo originale del presente Accordo in lingue araba, francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il Governo del Principato di Monaco, il quale ne è depositario. Il depositario fa pervenire copie certificate conformi dell'Accordo a tutti gli Stati ed organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati all'Articolo XIII, paragrafo 1 del presente Accordo, nonché al Segretariato dell'Accordo dopo che sarà stato costituito.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme è trasmessa dal depositario al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché il segretariato dell'Accordo circa :

- a) ogni firma;
- b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accertazione, di approvazione o di adesione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni annesso supplementare nonché di ogni emendamento all'Accordo o ai suoi annessi;
- d) ogni riserva riguardo ad un annesso supplementare o ad un emendamento ad un annesso;
- e) ogni notifica di ritiro di riserva; e
- f) ogni notifica di denuncia del presente Accordo.

Il depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni annesso supplementare e di ogni emendamento dell'Accordo e dei suoi annessi.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Monaco il ventiquattresimo giorno di novembre 1996.

## ANNESSE I

LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MAR NERO  
CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

## Phocoenidae

Phocoena phocoena	Focena comune
-------------------	---------------

## Delphinidae

Tursiops truncatus	Grande delfino
--------------------	----------------

Delphinus delphis	Delfino comune
-------------------	----------------

LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MEDITERRANEO E DELLA  
ZONA ATLANTICA ADIACENTE CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

## Phocoenidae

Phocoena phocoena	Focena comune
-------------------	---------------

## Delphinidae

Steno bredanensis	Steno
-------------------	-------

Grampus griseus	Grampus
-----------------	---------

Tursiops truncatus	Grande delfino
--------------------	----------------

Stenella coeruleoalba	Delfino azzurro e bianco
-----------------------	--------------------------

Delphinus delphis	Delfino a becco corto
-------------------	-----------------------

Pseudorca crassidens	Falsa orca
----------------------	------------

Orcinus orca	Orca
--------------	------

Globicephala melas	Globicefalo comune
--------------------	--------------------

## Ziphiidae

Mesoplodono densirostris	Balena a becco di Blainville
--------------------------	------------------------------

Ziphius cavirostris	Ziphius
---------------------	---------

## Physeteridae

Physeter macrocephalus	Capodoglio
------------------------	------------

**Kogiidae**

Kogia sinus

Capodoglio nano

**Balaenidae**

Eubalena glacialis

Balena di Biscaglia

**Balaneopteridae**

Balaenoptera acutorostrata

Piccola balenottera

Balaenoptera borealis

Balenottera di Rudolphi

Balaenoptera physalus

Balenottera comune

Megaptera novaeangliae

Balena gibbosa

---

Il presente Accordo si applica inoltre ad ogni altra specie dei cetacei non repertoriata in questo annesso, ma che è suscettibile di frequentare la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale.



## ANNESSO 2

### PIANO DI CONSERVAZIONE

Le Parti, nella misura delle loro capacità economica, tecnica e scientifica prendono le seguenti misure per la conservazione dei cetacei, privilegiando la conservazione delle specie o delle popolazioni individuate dal Comitato scientifico in quanto aventi lo stato di conservazione meno favorevole, e per lo svolgimento di ricerche nelle zone o per le specie i cui dati sono insufficienti.

#### 1. Adozione ed attuazione della legislazione nazionale

Ogni Parte al presente Accordo adotta le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie per assicurare ai cetacei la massima protezione nelle acque sottoposte alla sua sovranità e/ o giurisdizione e, al di fuori di queste acque, riguardo ad ogni nave che batte la sua bandiera o è immatricolata nel suo territorio e che è implicata in attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei. A tal fine le Parti:

- a) elaborano ed attuano misure per minimizzare le gli effetti negativi della pesca sullo stato di conservazione dei cetacei. In modo particolare, nessuna nave sarà autorizzata a conservare a bordo o ad utilizzare per la pesca una o più reti da cattura a deriva la cui lunghezza individuale o cumulativa è superiore a 2,5 km.;
- b) istituiscono o modificano una regolamentazione in vista di impedire l'abbandono o la deriva in mare di attrezzature di pesca, e di rendere obbligatorio l'immediato rilascio, in condizioni tali da garantire la loro sopravvivenza, dei cetacei accidentalmente catturati in attrezzature di pesca;
- c) chiedono che siano effettuati studi d'impatto destinati a servire da base all'autorizzazione o al divieto d'inseguimento, o di futuro sviluppo di attività suscettibili di pregiudicare i cetacei o i loro habitat nella zona dell'Accordo, ivi compresa la pesca, la prospezione e la gestione off-shore, gli sport nautici, il turismo e l'osservazione dei cetacei, nonché a determinare le condizioni in cui tali attività possono essere praticate;
- d) regolamentano gli scarichi in mare di materie inquinanti suscettibili di avere effetti nefasti sui cetacei ed adottano, nel quadro di altri strumenti giuridici appropriati, norme più rigorose riguardo a tali materie; e
- e) si adoperano per potenziare o creare istituzioni nazionali per far avanzare l'applicazione dell'Accordo.

#### 2. Valutazione e gestione delle interazioni uomo-Cetacei.

Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, raccolgono ed analizzano i dati sulle interazioni dirette ed indirette fra gli uomini ed i cetacei, in relazione fra l'altro alle attività di pesca, le attività industriali e turistiche e gli inquinamenti tellurici e marittimi. Ove necessario, le Parti prendono le misure appropriate per rimediarvi, elaborano linee direttive e/o codici di condotta per regolamentare o gestire tali attività.

#### 3. Protezione degli habitat

Le Parti si sforzano di creare e di gestire aree specialmente protette per i cetacei corrispondenti alle aree che costituiscono l'habitat dei cetacei e/o che forniscono loro risorse alimentari importanti. Tali aree particolarmente protette dovrebbero essere istituite nel quadro della Convenzione per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento del 1976 ed suo protocollo pertinente o nel quadro di altri strumenti appropriati.

#### 4. Ricerca e sorveglianza continua

Le Parti intraprendono ricerche coordinate e concertate sui cetacei e facilitano lo sviluppo di nuove tecniche per migliorare la loro conservazione. In modo particolare, le Parti:

- a) sorvegliano lo stato e l'evoluzione delle specie coperte dal presente Accordo, in particolare quelle presenti in zone poco conosciute o quelle per cui i dati disponibili sono scarsi, al fine di agevolare l'elaborazione delle misure di conservazione;
- b) cooperano allo scopo di determinare le vie di migrazione nonché le aree di riproduzione e di alimentazione delle specie coperte dall'Accordo al fine di definire le zone in cui le attività umane potrebbero necessitare di una regolamentazione adeguata ;
- c) valutano i bisogni alimentari delle specie coperte dall'Accordo ed adattano, conseguentemente, la regolamentazione e le tecniche di pesca;
- d) sviluppano programmi di ricerca sistematica vertenti sugli animali morti, arenati, feriti o malati per determinare le principali interazioni con le attività umane ed individuare i pericoli reali o potenziali; e
- e) facilitano lo sviluppo di tecniche acustiche passive per garantire la continua sorveglianza delle popolazioni di cetacei.

#### 5. Rafforzamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni, formazione professionale ed istruzione.

In considerazione della diversità dei bisogni e del livello di sviluppo degli Stati dell'area di ripartizione, le Parti privilegiano il rafforzamento delle capacità per creare la perizia richiesta per applicare l'Accordo. Le Parti cooperano per sviluppare strumenti comuni per la raccolta e la divulgazione d'informazioni sui cetacei e per organizzare corsi di formazione e programmi d'istruzione. Tali azioni saranno condotte di comune accordo a livello sub-regionale ed a livello dell'Accordo, appoggiate dal segretariato dell'Accordo, dalle unità di coordinamento e dal Comitato scientifico e saranno condotte in collaborazione con le istituzioni o le organizzazioni internazionali competenti. I risultati saranno posti a disposizione di tutte le Parti. In modo particolare le Parti cooperano per:

- a) sviluppare i sistemi di raccolta di dati sulle osservazioni, le catture accidentali, gli arenamenti, le epizoozie ed altri fenomeni relativi ai Cetacei;
- b) predisporre liste delle autorità nazionali dei centri di ricerca e di salvataggio degli scientifici e di organizzazioni non-governative interessate dai cetacei;
- c) predisporre un repertorio delle aree di protezione o di gestione esistenti che potrebbero favorire la conservazione dei Cetacei, e delle potenziali aree marine per la conservazione dei cetacei;
- d) predisporre un repertorio delle legislazioni nazionali ed internazionale applicabili ai cetacei;
- e) istituire, come necessario, una base di dati sub-regionale o regionale per gestire le informazioni raccolte nel quadro dei paragrafi a) a d) di cui sopra;
- f) predisporre un bollettino d'informazione sub-regionale o regionale relativo alle attività di conservazione dei cetacei o contribuire ad una pubblicazione esistente avente lo stesso oggetto;

- g) compilare guide d'informazione, di sensibilizzazione e d'individuazione destinate a tutti gli utenti del mare;
- h) predisporre, in base alle conoscenze regionali, una sintesi delle raccomandazioni stabilite dai veterinari per il salvataggio dei cetacei; e
- é) elaborare e attuare i programmi di formazioni sulle tecniche di conservazione, ed in modo particolare l'osservazione, il rilascio, il trasporto, le tecniche di pronto soccorso ed i provvedimenti da prendere situazioni di emergenza.

#### 6. Provvedimenti in caso di situazioni di emergenza.

Le Parti, in cooperazione le une con le altre ed ogni qualvolta ciò risulti fattibile e necessario, elaborano ed attuano misure di emergenza per i cetacei previsti dal presente Accordo, qualora si verificano condizioni particolarmente sfavorevoli o che mettono a repentaglio queste specie. In modo particolare, le Parti:

- a) prepareranno in collaborazione con gli organi competenti, piani di emergenza da applicare nel caso in cui i cetacei siano minacciati nella zona dell'Accordo, nonché in caso di gravi inquinamenti, di arenamenti importanti o di epizootie; e
- b) valutano i mezzi necessari per le operazioni di salvataggio dei cetacei feriti o malati; e
- c) preparano un codice di condotta disciplinante le funzioni dei centri o dei laboratori coinvolti in tale compito.

Nel caso di una situazione di emergenza che necessita l'adozione di misure immediate destinate ad impedire il deterioramento dello stato di conservazione di una o più popolazioni di cetacei, una Parte potrà chiedere all'unità di coordinamento competente di avvisarne le altre Parti interessate, al fine di istituire un meccanismo di rapida protezione per la popolazione individuata come essendo esposta ad un pericolo particolarmente grave.

**Atto Finale****Della Riunione di Negoziazione****per l'adozione dell'****Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua**

Una riunione intergovernativa si è tenuta a Monaco dal 19 al 24 novembre 1996, al fine di negoziare ed adottare un Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua, conformemente all'Articolo IV, paragrafo 4, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.

La Riunione è stata convocata dal Segretariato UNEP/CMS nella sua qualità di Segretariato della Convenzione, in cooperazione con il Governo del Principato di Monaco ed il Governo di Francia. Erano rappresentati i seguenti 17 Stati dell'area di ripartizione ed un'organizzazione di integrazione economica regionale:

Albania, Cipro, Croazia, Comunità europea, Francia, Georgia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Monaco, Portogallo, Repubblica araba siriana, Romania, Spagna, Tunisia, Turchia, e Ucraina.

I rappresentanti dei seguenti Stati dell'area di ripartizione hanno assistito alla Riunione in qualità di osservatori:

Bulgaria, Egitto, Jamahiriya araba libica, e Malta.

I rappresentanti delle seguenti organizzazioni intergovernative e non governative hanno ugualmente assistito alla Riunione in qualità di osservatori:

Centro di attività regionali per le aree particolarmente protette (CAR/ASP), Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mar Mediterraneo (CIESM), Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena (Commissione baleniera internazionale), Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'habitat naturale dell'Europa (Convenzione di Berna), Programma per l'Ambiente del mar Nero;

Acquario di Genova, Euronatur, Europe Conservation France, Europe Conservation Italia, Fondo Mondiale per la natura (WWF), *Gesellschaft zur Rettung der Delphine*, MEDMARAVTS, Riserva Internazionale Marittima nel Mediterraneo Occidentale (RIMMO), *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)*, *S.O.S. Grand Bleu*, *Tethys Research Institute*, *Whale and Dolphin Conservation Society*.

La Riunione ha eletto M. Patrick van Klaveren (Monaco) quale Presidente, ed il Dr. Victor Karamushka (Ucraina) e Mohamed Adel Hentati (Tunisia) quali Vice Presidenti. Il Segretario Generale della Riunione era M. Douglas Hykle (Segretariato PNUE/CMS).

La Riunione ha stabilito un Comitato di verifica dei poteri composto nel modo seguente:

Mme Marie-Christine van Klaveren (Presidente, Monaco)  
H.E. Dr. Emmanuel Gounaris (Grecia)  
Pr. Tullio Scovazzi (Italia)  
M. Pamfil-Grigore Roman (Romania)

La Riunione ha adottato per consenso l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Arca Atlantica contigua nelle lingue araba, francese, inglese e russa che figura all'annesso al presente Atto finale. La Riunione ha accettato con riconoscenza l'offerta del Governo del Principato di Monaco di servire da Depositario per l'Accordo. Il Segretariato della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica e il Governo del Principato di Monaco hanno intrapreso congiuntamente di esaminare le possibilità di assicurare le funzioni di Segretariato Interinale nell'attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo e dell'insediamento di un Segretariato Permanente, secondo l'Articolo III, paragrafo 7, dell'Accordo.

La Riunione ha preso nota delle disposizioni previste nella Risoluzione 4.4, adottata durante la quarta sessione della Conferenza delle Parti alla CMS (Nairobi, 1994), la quale, tra l'altro, stabilisce che le Parti firmatarie di alcuni accordi conclusi secondo i termini della Convenzione dovrebbero essere invitate a raggruppare le funzioni di segretariato per questi accordi presso il Segretariato della Convenzione, e che i segretariati dei vari accordi dovrebbero essere finanziati in totalità dalle loro rispettive Parti.

La Riunione ha esaminato favorevolmente la proposta della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo, di mettere a disposizione il suo gruppo di esperti sui mammiferi marini per assicurare le funzioni del Comitato scientifico, come previsto dall'Articolo VII dell'Accordo, ed ha incaricato il Segretariato Interinale di avviare i passi necessari al fine di concretizzare questa offerta, fatta salva l'adozione formale da parte della Riunione delle Parti nella sua prima sessione.

La Riunione ha raccomandato al Segretariato Interinale di prendere contatto con le organizzazioni intergovernative rilevanti del Mar Nero e del Mediterraneo al fine di facilitare l'identificazione delle Unità di coordinamento sub-regionale, previste a titolo dell'Articolo V dell'Accordo.

La Riunione ha espresso la sua riconoscenza al Governo del Principato di Monaco per aver accolto questa sessione di negoziato, e al Governo di Francia, che ha fornito un aiuto finanziario supplementare per la tenuta di questa riunione.

Fatto a Monaco, il ventiquattro novembre dell'anno millenovecentonovantasei, in un solo esemplare, in lingua inglese, araba, francese e russa, ciascuna versione facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i seguenti Rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.





